

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

ORDINANZA DEL SINDACO N.100 DEL 14/06/2021

OGGETTO:Adozione misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel mercato settimanale del mercoledì di Piazza Marconi

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenze epidemilogica da Covid-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Visto il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 24 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza delle di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visto il DPCM adottato in data 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021 ed in particolare la parte dedicata all'attività di commercio su area pubblica nelle quale si legge :

"COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

• individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro"

Ritenuto di consentire il proseguimento del mercato settimanale del Mercoledì di P.zza Marconi, adottando le misure specifiche sotto riportate atte a garantire il rispetto delle disposizioni imposte dalle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021 sopra ricordate, in sostituzione di quanto previsto nella precedente ordinanza n. 78 del 25/05/2020 e delle successive ordinanze di modifica della stessa;

tutto ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dal DPCM e dai provvedimenti citati,

ORDINA

provvisoriamente fino al termine dell'emergenza COVID-19 o alla emanazione di diverse disposizioni statali o regionali nel mercato del mercoledì di Piazza Marconi :

- 1. l'ingresso all'area mercatale è libero. Gli utenti e gli operatori dovranno essere obbligatoriamente muniti di mascherine;
- l'orario di vendita è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,30. All' ingresso dell' area di mercato devono essere posizionati cartelli in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- 3. fino al permanere dello stato di emergenza è sospeso il conteggio delle assenze degli operatori ai fini dei provvedimenti di decadenza;
- 4. gli operatori devono collocare i loro banchi o mezzi nelle postazioni assegnate in adiacenza occupando ciascuno la metà della distanza intercorrente tra un banco e l'altro in modo da creare una barriera esterna per impedire l'accesso dall' esterno all'area del mercato. L'attività di esposizione della merce e di vendita deve avvenire esclusivamente all' interno dell' area assegnata;
- 5. All'interno della pineta, vista l'impossibilità di affiancare i singoli operatori, al fine di rendere utilizzabile per l'utente solo lo spazio interno dell' area assegnata andranno posizionati dispositivi (nastro ecc..) che impediscano il passaggio sui tre lati;
- 6. nel caso di assenza di operatori dovranno essere posizionati dispositivi (nastro ecc.) tali da impedire il passaggio dall' esterno dell' area di mercato e tra un banco e l'altro;
- 7. all'interno del posteggio va mantenuta la distanza minima di un metro. All'ingresso dell'area assegnata deve essere presente materiale igienizzante per le mani, il rispetto delle prescrizioni è obbligo dell'operatore. Gli operatori devono essere muniti di mascherina e di un cartellino di riconoscimento con indicato il numero di posteggio.
- 8. è vietata la vendita di beni usati a meno che non siano opportunamente sanificati ed igienizzati (come provato da autocertificazione);
- sono vietati gli assembramenti di persone davanti all'accesso ai banchi, tale controllo è a carico degli operatori coadiuvati dagli addetti alla vigilanza, almeno n.5 messi a disposizione degli operatori stessi;

- 10. è fatto obbligo agli operatori il rispetto dei protocolli e delle regole sugli ambienti di lavoro relativi all' attività contenuti nelle norme statali e regionali;
- 11. A maggiore integrazione della sicurezza, è ammesso all'interno dell'area di mercato un mezzo per ogni operatore, sul quale dovrà essere posizionato apposito contrassegno con indicato il numero del posteggio; i mezzi non dovranno attraversare l'interno della pineta se non nel tratto più breve dell'anello alla postazione assegnata;
- 12. Ogni banco deve essere provvisto di estintore a terra;
- 13. Non sono ammessi all' interno dell' area di mercato mezzi a GPL;
- 14. All'interno della pineta, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, gli operatori dovranno garantire la presenza di un modulo antincendio con serbatoio da 300 lt con il relativo personale, di cui deve essere garantita la piena mobilità;
- 15. Le uscite di sicurezza devono essere segnalate con appositi cartelli, ben visibili dall'utenza;
- 16. Per i banchi collocati in Viale Morin (H1, H2, H3; H4, 103bis e Posteggio erbe), devono essere osservate le regole di dislocazione previste per i banchi collocati in pineta, ogni banco deve essere provvisto di estintore a terra, sono obbligatori mascherine e materiale igienizzante per le mani;
- 17. Il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dalla presente ordinanza con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la gestione e il contenimento dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative ordinanze Regionali comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell' esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni.

La Polizia Municipale di Forte dei Marmi e le altre Forze di Polizia, sono incaricate della verifica del rispetto della presente ordinanza.

Informa che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito del Comune di Forte dei Marmi, nonché la comunicazione ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Lucca;
- Polizia Municipale

IL SINDACO Dr. BRUNO MURZI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

